

ACCORDO AZIENDALE PER LA COSTITUZIONE DEL "FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT"

Accordo Aziendale

Il giorno 21 dicembre 1999 a Torino, presso la sede del Lingotto di Fiat Spa

tra

la FIAT SpA in nome e per conto proprio e delle Società del Gruppo che hanno stipulato l'accordo aziendale del 1° dicembre 1997 per la costituzione del Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat e delle Società del Gruppo che hanno successivamente aderito allo stesso

e

l'Associazione Quadri e Capi FIAT, rappresentata dal Comitato Esecutivo e dalla Giunta esecutiva è stato stipulato il presente accordo, a parziale modifica ed a integrazione dello stesso, convenendo i seguenti adeguamenti delle aliquote di contribuzione e delle quote di utilizzo del TFR, con decorrenza 1° gennaio 2000, a modifica e integrazione dei primi capoversi dei punti 5 e 6 e in applicazione di quanto convenuto nel punto 6, secondo capoverso, dell'accordo costitutivo del Fondo Pensione del 1° dicembre 1997, in analogia con i sistemi di contribuzione adottati da analoghi Fondi Pensione mediante una modifica che complessivamente individua un trattamento più favorevole per i soci iscritti.

1. Contribuzione a carico delle Società associate al Fondo Pensione

Il contributo delle Società associate sarà realizzato mediante versamento a favore di ciascun proprio Quadro o Capo avente diritto e socio del Fondo Pensione di un importo pari all'1,1% della retribuzione complessiva annua lorda utile ai fini del trattamento di fine rapporto, con la sola esclusione degli importi derivanti dal sistema di valutazione dei risultati di lavoro (VRL), considerata la sua natura non contrattuale e variabile in relazione ai risultati. L'importo così determinato non potrà comunque essere inferiore al contributo attualmente previsto a carico dell'impresa dal CCNL Metalmeccanici, né potrà comunque essere inferiore all'importo risultante in base all'aliquota di contribuzione precedentemente prevista dal punto 5 dell'accordo 1° dicembre 1997.

2. Contribuzione a carico dei Quadri e Capi soci del Fondo Pensione

Il contributo dei Quadri e Capi soci del Fondo Pensione sarà realizzato mediante versamento di contributo paritetico, corrispondente a un importo pari all'1,1% della retribuzione complessiva annua lorda utile ai fini del trattamento di fine rapporto, con la sola esclusione degli importi derivanti dal sistema di valutazione dei risultati di lavoro (VRL), considerata la sua natura non contrattuale e variabile in relazione ai risultati.

3. Contribuzione volontaria a esclusivo carico dei Quadri e Capi soci del Fondo Pensione

Ciascun Quadro e Capo socio del Fondo potrà optare per il versamento di una aliquota aggiuntiva di contribuzione pari a un ulteriore 0,9% della retribuzione come sopra determinata, su base volontaria ed a proprio esclusivo carico, a concorrenza del limite massimo previsto del 2%, come stabilito dal secondo capoverso del punto 5 dell'accordo costitutivo del 1° dicembre 1997.

4. Quota di TFR da destinare al Fondo Pensione

Le Società associate contribuiranno infine al finanziamento mediante la destinazione e contestuale versamento al Fondo Pensione, a favore di ciascun Quadro e Capo avente diritto e socio dello stesso, di una quota del trattamento di fine rapporto almeno pari all'importo annuo versato a carico del dipendente in base all'aliquota di contribuzione paritetica e all'eventuale aliquota aggiuntiva di contribuzione a carico del dipendente.

Ciascun Quadro e Capo socio del Fondo potrà optare per la destinazione al Fondo Pensione di una quota di TFR superiore a quella sopra individuata e pari al 50 % dell'intero TFR annuo, indipendentemente dall'opzione effettuata in merito alla aliquota di contribuzione a proprio carico.

Quanto sopra non si applica ai Quadri e Capi di prima occupazione che alla data del 28 aprile 1993 non avevano maturato alcuna anzianità contributiva nella previdenza obbligatoria, per i quali il D. Lgs. 124/93 stabilisce l'integrale destinazione del TFR al Fondo Pensione.

* * * * *

Le parti hanno quindi stabilito che quanto sopra convenuto ai punti 1, 2, 3 e 4 sostituisce le precedenti definizioni in materia di contribuzione dei punti 5 e 6 dell'accordo del 1° dicembre 1997, fermo restando quanto previsto nelle parti dei medesimi articoli che non risultano incompatibili con le suddette modifiche e ferma restando ogni altra definizione contrattuale contenuta nel citato accordo costitutivo del Fondo Pensione.

A partire dal 1° gennaio 2000 i versamenti al Fondo Pensione sia da parte delle Società associate sia da parte dei Quadri e Capi soci saranno quindi determinati in base all'aliquota di contribuzione paritetica dell'1,1 % sopra definita ai punti 1 e 2, nonché mediante la destinazione di una quota del dipendente.

Con riferimento a quanto stabilito al punto 3 e al primo capoverso del punto 4, le parti hanno convenuto che ciascun Quadro e Capo socio del Fondo Pensione provveda a dichiarare la propria volontà in merito all'eventuale opzione dell'aliquota aggiuntiva di contribuzione dello 0,9 %, a concorrenza del limite massimo del 2 %, entro il 29 Marzo 2000, e conseguentemente alla destinazione al Fondo Pensione di una pari quota del TFR. In coerenza con la decorrenza dei suddetti adeguamenti, sarà assicurata l'efficacia della scelta stessa dal 1° gennaio 2000 ai fini della trattenuta dei corrispondenti importi mediante conguaglio da effettuare sulle retribuzioni dei mesi di marzo e aprile 2000.

Con riferimento a quanto stabilito dal secondo capoverso del punto 4, le parti hanno convenuto che ciascun Quadro e Capo socio del Fondo Pensione provveda contestualmente a comunicare alla propria Società l'eventuale opzione per la destinazione della quota di TFR ivi definita, indipendentemente dall'opzione effettuata in merito alla aliquota di contribuzione a proprio carico.

Le suddette dichiarazioni di volontà saranno effettuate mediante la compilazione di un modulo che sarà predisposto congiuntamente dalle parti e sarà distribuito dalle Società associate, in allegato alla busta paga del mese di gennaio 2000, a ciascun proprio Quadro e Capo iscritto.

L'eventuale mancata consegna entro il termine del 29 febbraio 2000 comporterà il mantenimento per il dipendente dell'aliquota di contribuzione paritetica definita dal punto 2.

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Quadro e Capo socio del Fondo Pensione potrà effettuare detta opzione incrementale dell'aliquota di contribuzione a proprio carico, nonché della quota di TFR destinata al Fondo Pensione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Restano ferme le disposizioni previste dall'accordo costitutivo del Fondo Pensione del 1° dicembre 1997 in merito alle modalità e tempistiche delle nuove adesioni al Fondo Pensione, nonché ogni altra disposizione che non risulti modificata dal presente accordo integrativo.

Per le Società

Per l'Associazione Quadri e Capi Fiat